



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società **Kiwa Cermet Italia S.p.A.**, con sede legale in Via Cadriano, 23 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), emanato in data 2 aprile 2019 da questa Direzione Generale con **scadenza il 16 marzo 2023**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico”*;

ACQUISITA la Delibera del 13 gennaio 2023 (DC2023UTL002), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 012676 del 16 gennaio 2023, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento n. 0069PRD a favore della società **Kiwa Cermet Italia S.p.A.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE- Macchine-, di valutazione della conformità per l'Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B) e contestualmente ridotto lo scopo di accreditamento - Allegato X (conformità basata sulla garanzia totale di qualità) – nei seguenti punti: 10, 11 e 17 dell'Allegato IV della citata direttiva;

ACQUISITA l'istanza, Prot. n. 0042404 del 13 febbraio 2023 con la quale l'Organismo **Kiwa Cermet Italia S.p.A.**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE citata;

ACQUISITA, inoltre l'istanza, Prot. n. 0042407 del 13 febbraio 2023 con la quale l'Organismo **Kiwa Cermet Italia S.p.A.**, ha chiesto la riduzione dell'Autorizzazione, relativa all'Allegato X (conformità basata sulla garanzia totale di qualità) – per i punti: 10, 11 e 17 dell'Allegato IV della sopra citata direttiva;

ACQUISITA, unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società, unitamente all'istanza di rinnovo;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -*

legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATI i pagamenti delle tariffe avvenuti rispettivamente in data 01/02/2023 per euro 349,00, relativo al rinnovo autorizzazione ed euro 178,16 riguardante la riduzione dell'autorizzazione. Tariffe dovute al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del sopra citato decreto;

ACCERTATI i pagamenti delle tariffe avvenuti rispettivamente in data 01/02/2023 per euro 178,16 per rinnovo autorizzazione ed euro 178,16 per riduzione autorizzazione. Tariffe dovute al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del citato decreto;

VISTA la nota 3 marzo 2023, prot. MIMIT n. 60505 del Segretario Generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, stante la momentanea vacanza della posizione di Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, sulla base della normativa di riferimento e della declaratoria di competenza, riconosce al dirigente non generale la facoltà di adozione dei provvedimenti aventi caratteri di urgenza la cui competenza sia riconducibile al Direttore Generale al fine di assicurare la continuità amministrativa delle attività e scongiurare ogni eventuale responsabilità del Ministero correlata al rischio della mancata adozione dei provvedimenti medesimi;

DECRETANO

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società **Kiwa Cermet Italia S.p.A., (P.IVA 00627711203)**, con sede legale e operativa in Via Cadriano, 23 – 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), è autorizzata ad esercitare attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l'Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B), per le sotto citate macchine di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE. Inoltre è stato ridotto permanentemente lo scopo di accreditamento dell'Allegato X (conformità basata sulla garanzia totale di qualità) per i punti n. 10, 11 e 17 dell'Allegato IV della citata direttiva;

1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
 - 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
 - 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
 - 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
 - 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
 - 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato;
 - 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
16. Ponti elevatori per veicoli
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.

Art. 2

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è valida fino al **16 marzo 2027**, data di scadenza del certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché la Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione VII e della Divisione competente della Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i sopracitati Ministeri accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospendono o revocano l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Per IL DIRETTORE GENERALE
per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela
del Consumatore e la Normativa Tecnica
Il Dirigente
(Dr. Mario Tommasino)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(Dr. Gennaro Gaddi)